



COMUNE DI FIANO ROMANO

**Provincia di Roma
UFFICIO TECNICO**

AUTORIZZAZIONE N°5 DEL 11/06/2013 PER L'IMMISSIONE DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che la Società EUROSAT GROUP S.r.l. con sede legale nel Comune di Capena, Via Tiberina n° 34, con istanza presentata da Binelli Valter in qualità di Amministratore Unico, ricevuta dall'Amm.ne Comunale il 31.05.2012 al n. di prot. 14148, ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dai bagni e dalla attività industriale relativamente al capannone industriale situato nel Comune di Fiano Romano, Loc. Prato della Corte e distinto al Catasto al Foglio n° 36 part. 521-522;

Precisato che con Autorizzazione allo Scarico n° 10 del 26.06.2012 è stato autorizzato lo scarico dei bagni del sopra citato capannone industriale dando atto che il conduttore dell'immobile, la Società Rentex S.p.a., avrebbe in una fase successiva prodotto il progetto dell'allaccio dello scarico industriale il quale sarebbe stato a sua volta oggetto di ulteriore Autorizzazione allo Scarico;

Vista l'istanza del 10.06.2013 prot. 16499 con la quale l'Amministratore Delegato della Società ELIS Italia S.p.a. (già RENTEX S.p.a.), avente sede legale in San Giuliano Milanese (Mi) Via Monferrato n° 62, presentava il progetto dell'allaccio dello scarico industriale derivante dall'esercizio della attività di lavanderia e quindi chiedeva l'integrazione della Autorizzazione allo Scarico n° 10 del 26.06.2012 e la contestuale voltura della stessa in quanto la stessa Società ELIS Italia S.p.a. è conduttrice dell'impianto sopra citato;

Considerato che gli scarichi derivanti dalla attività artigianale, che si riversano nella pubblica fognatura delle acque nere situata in Località Prato della Corte, confluyente nel Depuratore Prato della Corte, vengono trattati da un impianto biologico a fanghi attivi da posizionare a monte dell'allaccio e progettato dalla Società Isea Group S.r.l. la quale certifica il rispetto nell'effluente finale dei parametri indicati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Ravvisata l'opportunità che con il presente atto venga annullata la precedente Autorizzazione allo Scarico n° 10 del 26.06.2012 e che venga quindi autorizzato di nuovo lo scarico civili proveniente dai bagni del capannone industriale;

visti:

- l'art. 13 del D. L.vo 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce le competenze che spettano ai Comuni;
- il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Parte terza - che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

- la Legge Regionale 14/99 e s.m.i., concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

visto il nulla osta tecnico prot. 049/12/TEC/MC rilasciato dalla CIANA S.r.l. che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;

visto il D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 152/2006 la Società ELIS Italia S.p.a. con sede legale nel Comune di San Giuliano Milanese (Mi), Via Monferrato n° 62, nella persona dell'Amministratore Delegato come in atti allo scarico delle acque reflue provenienti dai bagni e dall'esercizio della attività di lavanderia del capannone industriale sito in Località Prato della Corte, distinto al Catasto al Foglio n° 36 part. 521-522, scarico che si riversa nella pubblica fognatura delle acque nere sita nella medesima località e recapitante al Depuratore "Prato della Corte"; il tutto secondo l'elaborato grafico e la relazione tecnica già depositati dalla Società EUROSAT Group S.rl. con nota prot. 14148 del 31.05.2012 e secondo l'allegato tecnico relativo all'allaccio delle acque industriali presentato in data 10.06.2013 prot. 16499 dalla Società ELIS Italia S.p.a..

a) Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti:

1. **Tab. 3** (Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006);

b) La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

1. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati (D.L.vo 152/2006 -art. 124 c.1), con particolare riferimento allo scarico industriale che sarà oggetto di separata istanza;
2. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.L.vo 152/2006 -art. 101 c.5);
3. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.L.vo 152/2006 -art. 101 c.3) indicati nella planimetria allegata);
4. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. L.vo 152/2006 -art. 124 c.12;)
5. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo produttivo/depurativo;
6. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (D. L.vo 152/2006 -art. 124 c.8);

c) La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Comunicare l'inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto biologico di depurazione dell'effluente industriale;
2. Comunicare la fine dei lavori di cui sopra;
3. Presentare il collaudo dell'impianto

4. Presentare al Comune di Fiano Romano prenotazione delle analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali da prelevare al pozzetto fiscale dell'impianto di depurazione biologico. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata entro 30 gg. dalla data di collaudo dell'impianto, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.L.vo 152/2006.
La mancata presentazione della prenotazione delle analisi di cui al punto 4 nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto.
5. dare immediata comunicazione al Comune di Fiano Romano e a CIANA S.r.l. qualora la condotta di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio e conservarne copia presso l'impianto;
6. comunicare annualmente, con dichiarazione sottoscritta dal titolare dello scarico, il volume delle acque scaricate nell'anno precedente.

La Società ELIS Italia S.p.a. con il presente atto rimane assoggettata a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi e regolamenti.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.L.vo 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo n. 152/2006 (art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti i diritti di terzi e non esime i richiedenti dall'ottenimento degli ulteriori pareri ed autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, e/o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento.

La presente Autorizzazione allo Scarico annulla la precedente Autorizzazione allo Scarico n° 10 del 26.06.2012 dando atto che gli elaborati grafici allegati alla stessa vengono allegati alla presente.

Fiano Romano lì 11.06.2013

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente
Arch. Domenico Messina